

2 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ETICHETTATURA

2.1 INDICAZIONI IN ETICHETTA

Le seguenti indicazioni devono essere tenute in considerazione nella predisposizione di etichette destinate a prodotti certificati secondo il Reg. CE 834/07:

- a. Riferimenti al metodo di produzione biologico;
- b. Riferimenti alla certificazione;
- c. Loghi del biologico (privati e dell'UE).

Si ricorda che, quanto previsto dai Regolamenti del biologico, non sostituisce, ma integra le vigenti norme per l'etichettatura dei prodotti convenzionali. Le soluzioni grafiche che coniugano i riferimenti alla certificazione con i loghi del biologico sono riportate in appendice e prendono il nome di "esecutivi grafici".

Oltre a quanto sopra menzionato, e alle indicazioni eventualmente previste dalla legge, l'etichetta deve riportare¹:

- ✦ il nome e l'indirizzo dell'Operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- ✦ il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;
- ✦ il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'Operatore.

Queste informazioni possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

L'Operatore deve garantire che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, **solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi** in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli.

Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

- ✦ il trasporto avvenga direttamente tra due Operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;
- ✦ i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo precedente;
- ✦ sia l'Operatore speditore che l'Operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo.

2.1.a) RIFERIMENTI AL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO²

I riferimenti al metodo di produzione biologico, nonché le relative abbreviazioni quali "bio" ed "eco", possono essere utilizzati nell'intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria solamente nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni dettate dal Reg. CE 834/07. Nell'etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del Regolamento. A seconda della tipologia di prodotto, i riferimenti possono comparire nella denominazione di vendita - o nello stesso campo

¹Art. 31 del Reg. CE 889/08

²Art. 23 del Reg. CE 834/07



visivo della denominazione di vendita - e/o nella lista degli ingredienti. Nella sezione n.3, per ogni categoria di prodotto verranno descritte le modalità specifiche per l'applicazione dei riferimenti al biologico.

2.1.b) RIFERIMENTI ALLA CERTIFICAZIONE³

Se in etichetta sono presenti riferimenti al metodo di produzione biologico, deve comparire anche il numero di codice dell'Organismo di controllo a cui è soggetto l'Operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Tale codice è così composto:

AB-CDE-999

Dove:

- AB è il codice ISO per il paese in cui viene effettuato il controllo;
- CDE è un termine, composto di tre lettere, come "bio", "öko" o "org" o "eko" che indica il metodo di produzione biologica;
- 999 è il numero di riferimento assegnato dall'autorità competente all'organismo di controllo a cui è soggetto l'Operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente. Tale codice deve essere collocato nello stesso campo visivo del logo biologico europeo, se questo compare in etichetta. Con la circolare n. 23117 del 23/10/2009, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali attribuisce a Suolo e Salute il codice IT-BIO-004.

In aggiunta, per i prodotti biologici preconfezionati destinati al mercato nazionale, il Decreto Ministeriale n° 18354 del 27/11/2009 prevede che il codice di cui sopra sia integrato dalle seguenti diciture di conformità:

**Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF: IT-BIO-004
Operatore controllato n. YYYY**

dove YYYY è il codice identificativo attribuito da Suolo e Salute all'Operatore controllato. Salvo diverse disposizioni emanate dallo Stato Membro destinatario, per i prodotti commercializzati in Paesi dell'UE diversi da quello nazionale non si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale, ed è quindi sufficiente riportare in etichetta il codice identificativo dell'Organismo di Controllo. Per i prodotti biologici destinati ai paesi extra UE, occorre accertarsi che, per la commercializzazione degli stessi, non sia richiesta certificazione diversa dal Reg. CE 834/07; pertanto, in tal caso, si consiglia di contattare l'Ufficio Estero di Suolo e Salute per avere maggiori informazioni.

2.1.c) LOGHI DEL BIOLOGICO

IL LOGO BIOLOGICO DELL'UNIONE EUROPEA⁴



Per dare chiarezza ai consumatori, il Reg. CE 834/07, rende **obbligatorio** l'utilizzo del logo biologico dell'UE nell'etichettatura dei prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità e conformi al Reg. CE 834/07, art. 23 par. 4 lettera a), (vedi sez. 3.3.b *Prodotti con almeno il 95% di ingredienti di origine agricola biologica*).

L'utilizzo del logo biologico dell'UE rimane **facoltativo** nel caso di etichette destinate a prodotti non preconfezionati ottenuti nella Comunità e ai prodotti biologici importati da paesi terzi.



³Art. 24 del Reg. CE 834/07 e art. 58 del Reg. CE 889/08

⁴Art. 25 del Reg. CE 834/07

Il logo biologico dell'UE **non è ammesso** per le seguenti categorie di prodotti:

- ✿ alimenti che contengono ingredienti biologici e non biologici in proporzioni variabili;
- ✿ alimenti il cui ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca;
- ✿ prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
- ✿ vino e aceto prodotti con uve bio o in conversione all'agricoltura biologica;
- ✿ mangimi i cui ingredienti bio non raggiungano il 95% della sostanza secca totale;
- ✿ mangimi biologici;
- ✿ materiale di propagazione vegetativa biologico e sementi per la coltivazione biologici.

Quando viene usato il logo biologico europeo, deve comparire anche **l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole**⁵ di cui il prodotto è composto. Tale indicazione compare nello stesso campo visivo del logo, direttamente sotto il codice che identifica l'organismo di controllo, e prende, se del caso, una delle seguenti forme:

- "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE;
- "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;
- "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nell'UE e parte in un paese terzo.

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un Paese, nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Nell'indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2% della quantità totale di materie prime di origine agricola. L'indicazione di origine non deve avere colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

Alla luce di quanto sopra, l'Operatore deve sempre verificare il luogo di coltivazione delle materie prime impiegate come ingredienti in quanto, nei prodotti trasformati, si potrebbero avere ripercussioni sulla correttezza delle diciture inserite in etichetta. Per quanto riguarda i prodotti sfusi, per i quali non è ad oggi prevista l'indicazione del luogo di coltivazione delle materie prime, l'Operatore deve richiedere al fornitore (per ogni lotto d'acquisto) una autodichiarazione sull'origine delle materie prime.

LOGO BIO UE - UTILIZZO SU PUBBLICITÀ E DOCUMENTI COMMERCIALI

Pubblicità: il logo europeo non è obbligatorio. Nel caso venga utilizzato, non occorre corredarlo con il riferimento all'Organismo di Controllo e con l'indicazione di origine.

Documenti commerciali: il logo europeo non è obbligatorio. È obbligatorio invece inserire un termine che rimandi al biologico e i riferimenti dell'Organismo di Controllo (numero del Certificato di Conformità).

I LOGHI NAZIONALI E PRIVATI⁶

Il Reg. CE 834/07 prevede che l'utilizzo del logo biologico dell'UE non impedisca l'utilizzazione simultanea di loghi nazionali o privati. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati quindi nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti dei Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08, a patto che questi non abbiano maggior risalto rispetto al logo biologico dell'UE. Come esempi di loghi nazionali riportiamo i loghi AB-France e Biosiegel, molto richiesti dagli Operatori che intendono commercializzare i loro prodotti biologici rispettivamente in Francia e in Germania.

⁵Art. 25 del Reg. CE 834/07

⁶Art. 25 del Reg. CE 834/07



✦ IL LOGO AB-FRANCE



Il logo AB-France, proprietà del Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione, della Pesca e dello Sviluppo Rurale francese, è molto conosciuto presso il consumatore francese, pertanto è consigliabile affiancarlo in etichetta al logo biologico dell'UE. L'Operatore che intende utilizzare il logo AB sulle etichette dei propri prodotti, deve richiederne approvazione al proprio ente certificatore. L'apposizione del logo AB France impone il rispetto della normativa comunitaria e delle norme di produzione biologica francesi, che differiscono dal Reg. CE 834/07 solamente per le produzioni animali (descritte nello specifico decreto del Ministero dell'Agricoltura Francese). Il logo AB-France può essere usato sui prodotti della vinificazione a patto che compaia l'indicazione *Vin des raisins biologiques*. A seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 271/10 che ha introdotto il nuovo logo bio dell'Unione Europea, il governo francese ha predisposto uno specifico manuale grafico che coniuga il marchio AB con il nuovo logo bio dell'UE. Per maggiori informazioni consultare il sito www.agencebio.org

✦ IL LOGO BIOSIEGEL



Il Biosiegel è il logo nazionale tedesco dell'Agricoltura Biologica. È facoltativo e contraddistingue i prodotti che sono conformi al Regolamento CE 834/07. Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è utilizzabile solo sulle etichette dei prodotti conformi all'art 23 par. 4 lettera a) del Reg. CE 834/07. Fino a quando non esisterà alcuna normativa specifica per la produzione di vino biologico, il Bio-Siegel potrà essere usato solo se l'informazione aggiuntiva *wine from organic grapes (Wein aus ökologischen Trauben)* è riportata nelle immediate vicinanze del logo. Nell'applicazione del logo Biosiegel, l'Operatore è tenuto a rispettare i requisiti grafici previsti dalle direttive emanate dall'Ufficio Federale per l'Agricoltura e l'Alimentazione (BLE). Prima di farne uso, l'Operatore è altresì tenuto a compilare ed inviare la relativa domanda di notifica al centro d'informazione Biosiegel. Per maggiori informazioni consultare il sito www.bio-siegel.de

✦ IL LOGO DI SUOLO E SALUTE



Il logo di Suolo e Salute può essere utilizzato sull'etichettatura e sulla pubblicità di prodotto, nei documenti accompagnatori, sulla carta intestata delle aziende controllate. L'utilizzo del nome e del logo di Suolo e Salute nell'etichettatura di prodotti che portano i riferimenti al metodo di produzione biologica è facoltativo. Dal sito www.suoloesalute.it possono essere scaricati i seguenti documenti:

- ✦ logo di Suolo e Salute a colori e in bianco e nero;
- ✦ regolamento di utilizzo del logo di Suolo e Salute;
- ✦ esecutivi grafici che coniugano i loghi del biologico con i riferimenti alla certificazione.

MISURE TRANSITORIE - SMALTIMENTO DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO

Il Reg. CE 889/08, modificato dal Reg. UE 271/10, stabilisce che:

- ✦ I prodotti ottenuti, confezionati ed etichettati anteriormente al 1° luglio 2010 a norma del regolamento CEE n. 2092/91 o del regolamento CE n. 834/07 possono continuare a essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.
- ✦ Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento CEE n. 2092/91 o del regolamento CE n. 834/07 può continuare a essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1° luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento CE n. 834/07.



2.2 DISTRIBUZIONE A MARCHIO

Il Reg. CE 834/07 stabilisce che tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione devono essere assoggettate al controllo. La circolare MiPAAF 17281 dell'11 novembre 2009 chiarisce ulteriormente:

“...i distributori, in quanto responsabili di apportare modifiche all’etichettatura, sono a tutti gli effetti dei preparatori e pertanto sono tenuti ad indicare il proprio codice in etichetta in quanto titolari della certificazione dei prodotti... Qualora il distributore voglia utilizzare in etichetta i codici relativi al suo fornitore dovrà obbligatoriamente indicare il nome per esteso come chiaramente indicato nel Reg CE n. 889/08, art 31, par. 1 lettera a.”

La nota di chiarimento del MiPAAF dà la facoltà di riportare in etichetta:

- ♣ i riferimenti alla certificazione (codice Organismo di Controllo e Codice Operatore) del distributore, oppure
- ♣ i riferimenti alla certificazione (codice Organismo di Controllo e Codice Operatore) e il nome per esteso del fornitore.

2.3 LA QUESTIONE NON OGM⁷

«Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica».

♣ FORNITURE DI ALIMENTI E MANGIMI: Ai fini del divieto di cui sopra, l’Operatore può fare affidamento sull’etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento CE n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, o del regolamento CE n. 1830/2003.

♣ FORNITURE DI PRODOTTI NON BIOLOGICI DIVERSI DA ALIMENTI O MANGIMI: per additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti diversi da alimenti o mangimi l’Operatore deve richiedere al proprio fornitore di confermare che gli stessi non sono derivati né ottenuti da OGM. Il Reg. CE 834/07 prevede un apposito modello di dichiarazione esplicita di conformità al Reg. CE 834/07 da richiedere alla ditta produttrice o al venditore. Lo stesso deve rendersi disponibile ad eventuali controlli ed analisi da parte dell’Organismo di Controllo del cliente.

2.4 IL BIOLOGICO NEL MONDO

Per l’esportazione di prodotti biologici in alcuni Paesi extra UE, è necessario essere conformi a standard di certificazione diversi dal Reg. CE 834/07. Si riporta qui di seguito una panoramica sui più diffusi loghi del biologico utilizzati nei Paesi Terzi, rimandando all’Ufficio Estero di Suolo e Salute per gli approfondimenti del caso.

⁷Art. 9 del Reg. CE 834/07



Biosuisse (mercato svizzero)



La certificazione Bio Suisse è basata su uno standard privato svizzero di proprietà di un'associazione di produttori biologici. Il marchio che lo rappresenta è la Gemma ("Knospe"). La Politica di importazione di Bio Suisse per il rilascio del marchio Gemma impone severe condizioni tecniche, ecologiche e di politica di mercato. Per esempio, non è ammesso il trasporto aereo e per l'approvvigionamento delle materie prime non reperibili in Svizzera si utilizza il principio della vicinanza (Paese più vicino). Il riconoscimento Bio Suisse non è un requisito obbligatorio affinché un'azienda italiana possa commercializzare un prodotto biologico in Svizzera.

JAS (mercato giapponese)



La certificazione JAS (Japanese Agricultural Standards) è obbligatoria per esportare in Giappone prodotti, sia trasformati che non, di origine vegetale. E' facoltativa per prodotti di origine animale e mangimi zootecnici. L'obbligo della certificazione viene meno se l'importatore giapponese è certificato JAS.

COR (mercato canadese)



La certificazione COR (Canada Organic Regime) è in vigore dal 1° luglio 2009 ed obbligatoria dal 1° luglio 2011 per prodotti destinati al mercato canadese. Le categorie di prodotto previste sono: "organic" (almeno il 95% di ingredienti bio) e "contains X% organic ingredients" (ingredienti bio compresi tra il 70% e il 95%). Tutta la filiera deve essere certificata COR. In base ad un accordo di equivalenza tra i ministeri dell'agricoltura statunitense (USDA) e canadese (CFIA) i prodotti certificati COR, se rispettano determinati requisiti aggiuntivi, possono essere considerati equivalenti ai prodotti certificati NOP (e viceversa).

NOP (mercato statunitense)



La certificazione NOP (National Organic Program) è obbligatoria per l'esportazione di prodotti biologici negli Stati Uniti. Prevede tre categorie di prodotti: "100% organic" (100% ingredienti bio), "organic" (almeno il 95% di ingredienti bio), "made with organic ingredients" (almeno il 70% di ingredienti bio) e "less than 70% organic" (prodotti ottenuti con meno del 70% di ingredienti bio). Tutta la filiera deve essere certificata NOP. In base ad un accordo di equivalenza tra i ministeri dell'agricoltura statunitense (USDA) e canadese (CFIA) i prodotti certificati NOP, se rispettano determinati requisiti aggiuntivi, possono essere considerati equivalenti ai prodotti certificati COR (e viceversa).

